



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cpind.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 11 del 11 Ottobre 2019

DOTAZIONE DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE SOCIETÀ E PER I TESSERATI DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE.

A partire dal 1° luglio 2020, per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice medesimo.

Le società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

Analogamente, i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società per la quale intendono tesserarsi. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. RATIFICA AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. VIRTUS MORCIANO	952348	Morciano di Leuca (Le)
A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO	952344	Melissano (Le)
A.S.D. ACADEMY GALLIPOLI CALCIO	952349	Gallipoli (Le)

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. PRESICCE ALA DI RISERVA	948134	Presicce Acquarica (Le)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

1.2. COMUNICATI UFFICIALI DELLA F.I.G.C.

- In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili i seguenti C.U. pubblicati dalla F.I.G.C.:
- N. 87 (Modifiche art. 102 NOIF);
- N. 88 (Modifiche art. 25 bis Regolamento LND);
- N. 89 (Modifiche artt. 27 e 31 Regolamento LND).
- N. 90 (Modifiche art 49 comma 1 lett. C - Comitati Regionali NOIF e decisioni uff. FIGC regola 1 Regolamento Giuoco Calcio)

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 16 DEL 3 OTTOBRE 2019)

A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO

Anche nel periodo invernale il Museo del Calcio offre a tutte le società di calcio, la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che danno la possibilità ai più giovani di imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte a partire da “**Giocare a Coverciano**” che consente ai ragazzi di giocare ed allenarsi sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili tanti nuovi percorsi didattici che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura grazie al gioco del pallone.

Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo concepito per i ragazzi delle scuole medie e superiori: attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione.

Novecento – La storia da raccontare attraverso il calcio – Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere agli studenti eventi storici del ventesimo secolo attraverso il calcio. Partendo da oggetti e documenti custoditi presso il Museo, sarà possibile raccontare avvenimenti storici chiave del secolo passato.

Com'è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato – in parallelo – sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l'osservazione e l'analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione.

A Tavola con i Campioni - percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva.

Calcio Education – progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito del Museo: <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/> o scrivere a info@museodelcalcio.it

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 17 DEL 4 OTTOBRE 2019)

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

In allegato si pubblica la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 13 Settembre 2018 della F.I.G.C. si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm² nella parte anteriore (inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm², uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²).

Sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm².

Sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm².

Società

A.S.D. UGENTO

Sponsor

AMICO IT - MILANO
C.D.S. COSTA DEL SALENTO
ROBINSON CLUB APULIA

3.1.4. SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI E TESSERATI DELLE SOCIETÀ

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 9

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).

3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.

4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;

- b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

3.1.5. RINUNCIA A GARA E RITIRO OD ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DAL CAMPIONATO

NOIF Art. 53

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Abrogato

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

3.1.6.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2019 DELLA LND)

****OMISSIS****

Punto 15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

Punto 37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a partire dal 1° Luglio 2020 (Stagione Sportiva 2020/2021), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

****OMISSIS****

3.1.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

A seguito della rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale Juniores - Under 19 da parte della Società A.S.D. TAURISANO 1939 di Taurisano (LE), pervenuta in data 9 Ottobre 2019, qui di seguito si riporta la nuova composizione del girone G del Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2019/2020:

Girone G

1. 941990 A.S.D. POGGIARDO
2. 932640 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
3. 945605 POL.D. VIRTUS MATINO
4. 934414 A.S.D. ATLETICO RACALE
5. 941999 A.S.D. ARMANDO PICCHI SPECCHIA
6. 912565 A.S. TRICASE A.S.D.
7. 72945 A.S.D. UGENTO
8. 65425 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE
9. 933909 A.S.D. CAPO DI LEUCA

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ORGANICI CAMPIONATI PROVINCIALI

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI

1. 948135	<i>S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL</i>
2. 948340	A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
3. 940762	A.S.D. LEVERANO CALCIO
4. 206356	P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
5. 950161	SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
6. 952127	A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
7. 945368	<i>A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE</i>
8. 934981	<i>A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE</i>
9. 938825	A.S.D. SOCCER GUAGNANO
10.915889	<i>A.S.D. SPORTING CLUB LECCE</i>
11. 947962	A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017
12. 919950	A.S.D. VIRTUS GALATINA

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società fuori classifica.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub iudice.

NOTA 3

Le seguenti società sono pregate di segnalare le desiderate:

- ASD REAL SOCCER LEVERANO;
- ASD SALENTO ACADEMY LECCE.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI

1. 941746	U.S.D. BRILLA CAMPI
2. 720238	A.S.D. CALIMERA
3. 932153	U.S.D. COLLEPASSO
4. 945160	A.S.D. COPERTINO CALCIO
5. 932790	A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
6. 162542	FABRIZIO MICCOLI sq.B
7. 919936	A.S.D. FULCIGNANO
8. 952131	S.S.D. GIALLOOROSI PARADISE A RL
9. 173454	LECCE SOCCER ACADEMY sq.B
10.948135	S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
11. 25960	U.S. LECCE SPA
12. 948340	A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
13. 940762	A.S.D. LEVERANO CALCIO
14.206356	P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
15.176107	LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B
16. 912616	A.P.D. MEMORY CAMPI
17. 78843	A.S.D. NOVOLI
18. 950161	SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
19. 952127	A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
20. 945368	A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE
21. 911277	A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
22.934981	A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
23. 919950	A.S.D. VIRTUS GALATINA

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società fuori classifica.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub judice.

NOTA 3

Le seguenti società sono pregate di segnalare le desiderate:

- USD BRILLA CAMPI;
- ASD CALIMERA;
- USD COLLEPASSO;
- ASD LEVANTE CAPRARICA;
- APD MEMORY CAMPI;
- ASD REAL SOCCER LEVERANO;
- ASD SALENTO ACADEMY LECCE.

ESORDIENTI MISTI

1. 933524 A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
2. 913353 ASD.SP AZZURRA TREPUIZZI
3. 933605 A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
4. 941746 U.S.D. BRILLA CAMPI
5. 720238 A.S.D. CALIMERA
6. 913336 A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
7. 932790 A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
8. 162542 FABRIZIO MICCOLI sq.B
9. 919936 A.S.D. FULCIGNANO
10. 921646 A.S.D. FUTURA MONTERONI
11. 163589 FUTURA MONTERONI sq.B
12. 935093 A.P.D. FUTURA NARDO
13. 175742 GIALLOOROSI PARADISE sq.B
14. 952131 S.S.D. GIALLOOROSI PARADISE A RL
15. 163892 GIOVENTU GRANATA S.R.sq.B
16. 936581 S.S.D. GIOVENTU GRANATA S.R.L.
17. 914843 A.S. GOLEADOR MELENDUGNO
18. 164143 sq.B GOLEADOR MELENDUGNO sq.B
19. 952129 S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
20. 947563 A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
21. 173454 sq.B LECCE SOCCER ACADEMY sq.B
22. 948135 S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
23. 25960 U.S. LECCE SPA
24. 948340 A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
25. 940762 A.S.D. LEVERANO CALCIO
26. 172085 LEVERANO CALCIO sq.B
27. 206356 P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
28. 81022 A.C. NARDO'SRL
29. 78843 A.S.D. NOVOLI
30. 950161 SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
31. 944281 REAL LECCE 2015 A.S.D.
32. 946074 A.S.D. REAL SOCCER
33. 952127 A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
34. 945368 A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE
35. 176279 SALENTO ACADEMY LECCE sq.B
36. 941285 A.S.D. SALESIANI LECCE
37. 172335 SALESIANI LECCE sq.B
38. 206044 U.S.D. SALICE
39. 911277 A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
40. 163924 SAN GUIDO ACADEMY DAM sq.B

41. 173414	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE sq.C
42. 934981	A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
43.206725	A.S.D. SCUOLA CALCIO LIZZANELLO
44.950280	A.S.D. SOCCER VEGLIE
45. 915889	A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
46.947962	A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017
47.919950	A.S.D. VIRTUS GALATINA

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società che dovranno tesserare almeno il minimo di calciatori per affrontare il campionato entro il 16/10/2019.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub judice.

NOTA 3

Le seguenti società sono pregate di segnalare le desiderate:

- ASD ANTONIO CATAMO VEGLIE;
- ASD AZZURRA TREPUIZZI;
- CASTROMEDIANO 2003;
- ASD FULCIGNANO;
- ASD FUTURA NARDO';
- ASD GOLEADOR MELENDUGNO;
- ASD GOLEADOR MELENDUGNO B;
- ASD KICK OFF ACADEMY;
- ASD KOLBE MARIO RUSSO;
- ASD LEVANTE CAPRARICA;
- ASD LEVERANO CALCIO B;
- ASD REAL LECCE 2015;
- ASD REAL SOCCER LEVERANO;
- ASD SALENTO ACADEMY LECCE;
- ASD SALENTO ACADEMY LECCE B;
- ASD SCUOLA CALCIO LIZZANELLO;
- ASD VERNOLE CALCIO 2017;
- ASD VIRTUS GALATINA.

PULCINI MISTI

1. 933524 A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
2. 913353 ASD.SP AZZURRA TREPUIZZI
3. 933605 A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
4. 941746 U.S.D. BRILLA CAMPI
5. 720238 A.S.D. CALIMERA
6. 163674 CALIMERA sq.B
7. 913336 A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
8. 932790 A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
9. 162542 FABRIZIO MICCOLI sq.B
10. 919936 A.S.D. FULCIGNANO
11. 921646 A.S.D. FUTURA MONTERONI
- 12.935093 A.P.D. FUTURA NARDO
- 13.175742 GIALLOOROSI PARADISE sq.B
- 14.952131 S.S.D. GIALLOOROSI PARADISE A RL
- 15.936581 S.S.D. GIOVENTU GRANATA S.R.L.
- 16.943024 A.S.D. GIOVENTU TREPUIZZI
- 17.914843 A.S. GOLEADOR MELENDUGNO
- 18.164143 GOLEADOR MELENDUGNO sq.B
- 19.920311 A.S.D. GROTTELLA
- 20.176181 KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
- 21.952129 S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
- 22.947563 A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
- 23.173454 LECCE SOCCER ACADEMY sq.B
- 24.948135 S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
25. 25960 U.S. LECCE SPA
- 26.948340 A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
- 27.940762 A.S.D. LEVERANO CALCIO
- 28.172085 LEVERANO CALCIO sq.B
29. 206356 P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
30. 176107 LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B
- 31.912880 U.S. MEMORY TOMASI NICOLA
32. 81022 A.C. NARDO'SRL
33. 78843 A.S.D. NOVOLI
- 34.950161 SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
- 35.176275 POLISPORTIVA GALATONEsq.B
- 36.944281 REAL LECCE 2015 A.S.D.
- 37.164509 REAL LECCE 2015 A.S.Dsq.B
- 38.946074 A.S.D. REAL SOCCER
- 39.952127 A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
- 40.945368 A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE

<i>41.176279</i>	<i>SALENTO ACADEMY LECCE</i>	<i>sq.B</i>
42.941285	A.S.D. SALESIANI LECCE	
<i>43.206044</i>	<i>U.S.D. SALICE</i>	
44.911277	A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO	
45.	163924	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE sq.B
46.	934981	A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
47.950280	A.S.D. SOCCER VEGLIE	
48.	915889	A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
49.	172070	SPORTING CLUB LECCE sq.B
50.167505	SPORTING CLUB LECCE	sq.C
51.164272	SPORTING CLUB LECCE	sq.D
52.176175	SPORTING CLUB LECCE	sq.E
53.947962	A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017	
54.919950	A.S.D. VIRTUS GALATINA	

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società che dovranno tesserare almeno il minimo di calciatori per affrontare il campionato entro il 16/10/2019.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub iudice.

NOTA 3

Le seguenti società sono pregate di segnalare le desiderate:

- ASD ANTONIO CATAMO VEGLIE;
- ASD AZZURRA TREPUIZZI;
- CASTROMEDIANO 2003;
- ASD FUTURA NARDO';
- ASD GOLEADOR MELENDUGNO;
- ASD GOLEADOR MELENDUGNO B;
- ASD GROTTELLA;
- ASD KICK OFF ACADEMY;
- ASD KICK OFF ACADEMY B;
- ASD KOLBE MARIO RUSSO;
- ASD LEVANTE CAPRARICA;
- USD MEMORY TOMASI NICOLA;
- ASD REAL LECCE 2015;
- ASD REAL LECCE 2015 B;
- ASD REAL SOCCER LEVERANO;
- ASD SALENTO ACADEMY LECCE;
- ASD SALENTO ACADEMY LECCE B;
- ASD SOCCER VEGLIE;
- ASD VERNOLE CALCIO 2017;
- ASD VIRTUS GALATINA.

ESORDIENTI 1° ANNO

1. 933524	<i>A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE</i>
2. 933605	<i>A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO</i>
3. 932790	<i>A.S.D. FABRIZIO MICCOLI</i>
4. 914843	<i>A.S. GOLEADOR MELENDUGNO</i>
5. 952129	<i>S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.</i>
6. 948135	<i>S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL</i>
7. 948340	<i>A.S.D. LEVANTE CAPRARICA</i>
8. 206356	<i>P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.</i>
9. 78843	<i>A.S.D. NOVOLI</i>
10.950161	<i>SSDARL POLISPORTIVA GALATONE</i>
11.944281	<i>REAL LECCE 2015 A.S.D.</i>

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società che dovranno tesserare almeno il minimo di calciatori per affrontare il campionato entro il 16/10/2019.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub judice.

NOTA 3

Le seguenti società sono pregate di segnalare le desiderate:

- **ASD ANTONIO CATAMO VEGLIE;**
- **ASD GOLEADOR MELENDUGNO;**
- **ASD KICK OFF ACADEMY;**
- **ASD LEVANTE CAPRARICA;**
- **ASD REAL LECCE 2015.**

PULCINI 1° ANNO

1. 933524	A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
2. 933605	A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
3. 163875	BIRBANTELLI COPERTINOsq.B
4. 943594	A.S.D. EUROPA SOCCER ACCADEMY
5. 932790	A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
6. 919936	A.S.D. FULCIGNANO
7. 921646	A.S.D. FUTURA MONTERONI
8. 914843	A.S. GOLEADOR MELENDUGNO
9. 920311	A.S.D. GROTTELLA
10.952129	S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
11.948340	A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
12.206356	P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
13. 78843	A.S.D. NOVOLI
14.944281	REAL LECCE 2015 A.S.D.
15.911277	A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
16. 934981	A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DANGLE

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società che dovranno tesserare almeno il minimo di calciatori per affrontare il campionato entro il 16/10/2019.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub iudice.

NOTA 3

Le seguenti società sono pregate di segnalare le desiderate:

- ASD ANTONIO CATAMO VEGLIE;
- ASD GOLEADOR MELENDUGNO;
- ASD GROTTELLA;
- ASD KICK OFF ACADEMY;
- ASD LEVANTE CAPRARICA;
- PGS LUPIAE LECCE ASD;
- ASD REAL LECCE 2015;
- ASD SAN GIOVANNI BOSCO.

PRIMI CALCI

1. 933524 A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
2. 933605 A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
3. 163875 BIRBANTELLI COPERTINO sq.B
4. 941746 U.S.D. BRILLA CAMPI
5. 720238 A.S.D. CALIMERA
6. 913336 A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
7. 932790 A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
8. 162542 FABRIZIO MICCOLI sq.B
9. 919936 A.S.D. FULCIGNANO
10. 921646 A.S.D. FUTURA MONTERONI
11. 163589 FUTURA MONTERONI sq.B
- 12.935093 A.P.D. FUTURA NARDO
- 13.175742 GIALLOOROSI PARADISE sq.B
- 14.952131 S.S.D. GIALLOOROSI PARADISE A RL
- 15.950121 U.S.D. GIOVANI SPORTIVI
- 16.943024 A.S.D. GIOVENTU TREPUIZZI
- 17.920311 A.S.D. GROTTELLA
- 18.176181 KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
- 19.952129 S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
- 20.947563 A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
- 21.948340 A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
- 22.940762 A.S.D. LEVERANO CALCIO
- 23.172085 LEVERANO CALCIO sq.B
24. 206356 P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
25. 81022 A.C. NARDO'SRL
26. 78843 A.S.D. NOVOLI
- 27.950161 SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
- 28.944281 REAL LECCE 2015 A.S.D.
- 29.946074 A.S.D. REAL SOCCER
- 30.952127 A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
- 31.945368 A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE
- 32.941285 A.S.D. SALESIANI LECCE
- 33.911277 A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
34. 163924 SAN GUIDO ACADEMY DANGLE sq.B
35. 934981 A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DANGLE
- 36.950280 A.S.D. SOCCER VEGLIE
- 37.175861 SOCCER VEGLIE sq.B
38. 915889 A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
- 39.172070 SPORTING CLUB LECCE sq.B

40.167505 *SPORTING CLUB LECCE sq.C*

41. 947962 *A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017*

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società che dovranno tesserare almeno il minimo di calciatori per affrontare il campionato entro il 16/10/2019.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub iudice.

PICCOLI AMICI

1. 933524	<i>A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE</i>
2. 941858	<i>A.S.D. ATLETICO COPERTINO</i>
3. 941746	<i>U.S.D. BRILLA CAMPI</i>
4. 720238	<i>A.S.D. CALIMERA</i>
5. 932790	<i>A.S.D. FABRIZIO MICCOLI</i>
6. 919936	<i>A.S.D. FULCIGNANO</i>
7. 921646	<i>A.S.D. FUTURA MONTERONI</i>
8. 952131	<i>S.S.D. GIALLOOROSI PARADISE A RL</i>
9. 936581	<i>S.S.D. GIOVENTU GRANATA S.R.L.</i>
10.943024	<i>A.S.D. GIOVENTU TREPUSZI</i>
11.952129	<i>S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.</i>
12.947563	<i>A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO</i>
13.948340	<i>A.S.D. LEVANTE CAPRARICA</i>
14. 206356	<i>P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.</i>
15. 78843	<i>A.S.D. NOVOLI</i>
16.950161	<i>SSDARL POLISPORTIVA GALATONE</i>
17.944281	<i>REAL LECCE 2015 A.S.D.</i>
18.946074	<i>A.S.D. REAL SOCCER</i>
19.952127	<i>A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO</i>
20.911277	<i>A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO</i>
21.934981	<i>A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DABLE</i>
22.950280	<i>A.S.D. SOCCER VEGLIE</i>
23. 915889	<i>A.S.D. SPORTING CLUB LECCE</i>
24.172070	<i>SPORTING CLUB LECCE sq.B</i>
25.947962	<i>A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017</i>

NOTA 1: in corsivo sono segnalate le società che dovranno tesserare almeno il minimo di calciatori per affrontare il campionato entro il 16/10/2019.

NOTA 2: in rosso sono segnalate le società con iscrizione sub judice.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

La Delegazione Provinciale di Lecce sarà aperta al pubblico i seguenti giorni:

- LUNEDI' dalle 9.00 alle 14.00;
- MARTEDI' dalle 9.00 alle 16.00;
- MERCOLEDI' dalle 9.00 alle 14.00;
- GIOVEDI' dalle 9.00 alle 13.00. Pomeriggio CHIUSO;
- VENERDI' dalle 9.00 alle 14.00.

Il Delegato Provinciale, **Luana De Mitri**, riceve il Martedì ed il Venerdì previo appuntamento telefonico al n. 0832/396007 o al numero di cellulare del Delegato 335.5470798.

Publicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 11 OTTOBRE 2019.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)

CALCIO
ILLUSTRATO



NUOVO
CODICE DI
**GIUSTIZIA
SPORTIVA**



1

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SOSTANZIALE

di **STELLA FRASCÀ**
Avvocato
esperto in
Diritto Sportivo

Il 12 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, con deliberazione n. 258 del giorno 11 giugno 2019.

La nuova Governance federale ha evidenziato l'esigenza di procedere con una riforma del sistema, per cercare di evitare il ripetersi delle **situazioni di criticità** che si sono verificate nella passata stagione sportiva. La **celerità del processo sportivo**, unitamente alla **certezza del diritto** e al riconoscimento di principi già espressi nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI, tra i quali la **parità delle parti**, costituiscono le linee guida per la riforma.


Sotto il profilo sostanziale è stato rivisitato anche il principio della **responsabilità oggettiva**, nell'ottica di individuare tutte quelle condotte positive poste in essere dalle società al fine di attenuarne od escluderne la responsabilità.

Il nuovo Codice è formato da ben **142 articoli**, in luogo dei 50 articoli della precedente versione, ed è suddiviso in due parti.

La **Parte Prima (artt. 1 - 43)**, è dedicata alla disciplina sostanziale.

Il Titolo primo, in particolare, definisce l'ambito di applicazione oggettivo, delimitandolo alle fattispecie rilevanti sotto il profilo disciplinare e alle regole procedurali, e soggettivo individuando in tutti i soggetti rilevanti per l'ordinamento federale i destinatari del Codice.

La prima modifica sostanziale della normativa in commento, si rinviene nel **Titolo Secondo**, al comma 3 dell'art. 6 laddove, ai fini dell'individuazione dei limiti di applicabilità della responsabilità oggettiva, assume rilevanza anche il comportamento dei dipendenti delle società indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno alcuno dei ruoli essenziali indicati dal sistema licenze nazionali. L'articolo in esame, sebbene formalmente abbia escluso ogni riferimento lessicale alla locuzione "responsabilità oggettiva", sembra di fatto **estenderne la portata**. Le società, infatti, secondo l'attuale formulazione, saranno responsabili oggettivamente anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dal-



la normativa sportiva. Tale previsione appare mitigata da quanto sancito all'art. 7 il quale, per la prima volta, riconosce nell'adozione dei modelli di organizzazione e gestione, **purché idonei**, efficaci ed effettivamente funzionanti, carattere di esimente o attenuante della responsabilità delle società. Secondo la precedente formulazione la valutazione dell'Organo giudicante sull'adozione da parte delle società dei modelli di organizzazione e gestione poteva costituire un'attenuante o un'esimente limitatamente alle fattispecie illecite concernenti i comportamenti dei propri sostenitori e solo qualora concorressero altre circostanze attenuanti (art. 13 CGS vecchia formulazione). Attualmente la valutazione in merito all'applicabilità dell'esimente o dell'atte-

nuante può essere estesa a qualunque fattispecie di infrazione sanzionata dal Codice che comporti altresì una responsabilità in capo alla società coinvolta.

La nuova struttura del Codice di giustizia riconosce **carattere generale alle circostanze dell'illecito**, siano esse attenuanti o aggravanti, permettendo altresì agli organi giudicanti di modulare la sanzione sulla base della descrizione del fatto, indipendentemente dalla fattispecie contestata.

Altra sostanziale novità introdotta dal Codice di Giustizia Sportiva concerne l'**art. 9 comma h)** con la quale viene statuita la possibilità, in capo ai soggetti colpiti da inibizione temporanea e nel periodo in cui viene scontata la relativa sanzione, a **svolgere attività amministrativa** nell'ambito della propria so-

cietà, nonché a partecipare e rappresentare la società medesima, anche mediante l'espressione del voto, alle assemblee indette dalla Lega di appartenenza qualora, all'ordine del giorno, siano poste questioni di natura patrimoniale. Per completare il quadro delle principali modifiche introdotte nella prima parte del Codice di Giustizia Sportiva occorre citare la novella **dell'art. 29** relativa alle

esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori.

Il modo in cui tale norma è strutturata e la propria esclusiva riferibilità alle violazioni di cui agli articoli 25, 26 e 28 C.G.S. rende pacifica l'assimilazione alle **"attenuanti speciali"** disciplinate dal codice penale.

Nello specifico il comma 1 lett. C) dell'art. 29 C.G.S. introduce una nuova ipotesi in cui la responsabilità della società potrà essere esclusa o attenuata, individuandola nella **concreta cooperazione con le forze dell'ordine** e autorità competenti per l'identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'uso, a spese della società, di tecnologie di video-sorveglianza.

La sussistenza di tale circostanza da sola potrà essere considerata un'attenuante; se congiunta con altre due circostanze codificate all'art. 29 comma 1, allora, costituirà un'esimente.

Da ultimo occorre segnalare il riordino della disciplina in materia di **condotta illecita** nei confronti dei Direttori di gara agli artt. 35 e 36 C.G.S. L'art. 35 C.G.S., in particolare, disciplina le fattispecie di condotta violenta, introducendo tra queste, per la prima volta, lo sputo, mentre l'articolo 36 individua le condotte irrispettose ed ingiuriose tra gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni. ▶

SUL WEB



Visita il nostro sito per rileggere l'articolo da mobile ed essere sempre aggiornato sulle problematiche e novità fiscali

“ Il ricorso deve essere preceduto da preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

”

2 IL PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La Parte Seconda del Codice di Giustizia sportiva disciplina il processo sportivo. L'art. 44, comma 1, nell'individuare i principi cui il processo deve ispirarsi introduce, nella propria enunciazione, i principi del **diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio** e gli altri principi del giusto processo. Tali principi ispiratori, in realtà, sebbene richiamati esplicitamente per la prima volta, riprendono il dettato dell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni.

L'art. 44, al comma 6, riconosce natura perentoria a tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia sportiva **salvo che sia diversamente stabilito**. Tale norma rende già chiaro al lettore che la parte preponderante delle modifiche inerisce proprio i termini del procedimento. Per tale motivo occorre fare un'analisi degli stessi per ciascun Organo della Giustizia Sportiva così individuati dalla normativa in esame:

- Giudici Sportivi,
- Corte Sportiva d'Appello,
- Tribunale Federale,

- Corte Federale d'Appello,
- Procura Federale,
- e gli altri organi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

2.1 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.

Il **Giudice sportivo nazionale** è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

I **Giudici sportivi territoriali** sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali. I Giudici sportivi giudicano,

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo, unitamente al versamento della tassa di reclamo e alla prova della notifica alla controparte, entro il terzo giorno successivo alla gara, esclusi i giorni festivi.



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro dieci giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 51 C.G.S.).

in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- ai fatti**, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova, rapporti degli ufficiali di gara, eventuali supplementi, o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- alla regolarità** dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate

in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;

- alla regolarità del campo** di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
- alla posizione irregolare** dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare.

I procedimenti sono instaurati:

- d'ufficio** e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- su ricorso del soggetto** interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

Il ricorso deve essere precedu-



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.fgc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

to da **preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

Il ricorso, contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, deve essere depositato, **a mezzo di posta elettronica certificata**, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di **tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare eccetto per i ricorsi che riguardino la posizione irregolare dei calciatori. Il ricorso che abbia come oggetto di contestazione la regolarità del campo di gioco, deve essere preceduto da specifica **riserva scritta** presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata ▶

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte entro il settimo giorno successivo alla gara.

Non era previsto l'obbligo di preannuncio di reclamo avverso la posizione irregolare di tesserati (art. 46 comma 3 CGS)



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la

gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

annotazione sul cartoncino di gara.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte, impiegati nelle gare di play-off e play-out, il ricorso, unitamente al contributo, deve essere presentato entro le ore 24:00 del **giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.**

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia dandone comunicazione agli interessati, individuati dal Giudice stesso.

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, ha facoltà di

adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti instaurati su ricorso di parte, l'istante ed i soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Tra le facoltà del Giudice sportivo, inoltre, rientra quella di **disporre audizioni** quando lo ritenga necessario ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, deve informarne gli interessati, in ogni caso pronuncia senza udienza.

2.2 I PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello si articola a livello Nazionale e a livello Territoriale. È competente, quale Organo di secondo grado, sui reclami delle società e dei loro tesserati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. Secondo la nuova formulazione, anche **il reclamo deve essere preannunciato** con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva


di appello e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Il reclamo, completo delle motivazioni e contenente le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello e trasmesso ad opera del reclamante entro **cinque giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Quando l'impugnazione riguarda una decisione del

Giudice sportivo su procedimento instaurato con reclamo, non possono essere ammesse le domande nuove rispetto agli elementi indicati nelle difese di primo grado. Possono, invero, **prodursi nuovi documenti, purché siano indispensabili** ai fini del decidere, indicati analiticamente nel reclamo ed inderogabilmente comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia di primo grado. La richiesta degli atti dovrà essere **inoltrata unitamente al preannuncio.** Nel caso



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte, qualora lo desideri, può **richiedere copia dei documenti** entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio di reclamo. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è **comunicato tempestivamente** dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.

Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, **possono far pervenire memorie e documenti** fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.

La Corte sportiva di appello ha cognizione del procedimento di primo grado ►

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA



PRIMA

La reclamante che volesse ottenere copia degli atti deve presentare preannuncio di

reclamo entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa (eccetto in caso di richiesta copie)

DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte e l'eventuale richiesta copie

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti.

Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 78 comma 4 C.G.S.)

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

PRIMA

Non era previsto alcun preannuncio di reclamo.

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa. La notifica a controparte era obbligatoria solo in caso in cui il gravame potesse comportare una modifica del risultato della gara (art. 46 commi 4 e 5)



DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti. Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 30 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

“
L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica. Il nuovo CdG ha inciso in prevalenza sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione.
”

limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito. In contrasto con i principi del giusto processo e del divieto di reformatio in peius, la Corte, qualora lo ritenga, può aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

Qualora ritenga sussistenti motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Diversamente, qualora ritenga che il Giudice sportivo territoriale non

abbia provveduto a decidere su tutte le domande propostegli, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non abbia motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Qualora ritenga **insussistente** l'eventuale inammissibilità o improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale deve essere **pubblicata entro quindici giorni** dalla adozione del dispositivo, l'art. 139 C.G.S. prevede un termine più ampio, di trenta giorni, per la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

2.3 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

Anche la competenza del Tribunale Federale, organo collegiale, resta inalterata nella nuova formulazione e comprende tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, in particolare, è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di **livello nazionale**, per le questioni che riguardano più

ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali;

- b) alla impugnazione delle **delibere** dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di **livello territoriale**, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
- b) alle sanzioni di natura **non economica** irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.


È compito del Presidente del Tribunale federale definire preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e dell'ordine del giorno. Ove necessario, si avvale del-

la consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inciso prevalentemente sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione. Il Presidente del Tribunale federale una volta accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, ha un nuovo termine da rispettare: deve fissare l'udienza di discussione **entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento** e l'udienza, in ogni caso, deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento. Il termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale **è stato ridotto** da venti giorni liberi a quindici giorni liberi salvo un termine ancora più breve qualora



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.fgc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

Presidente ritenga sussistano giusti motivi. Gli atti del procedimento restano **depositati presso la segreteria** fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro tale termine, l'interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Entro il termine di tre giorni prima dell'udienza le parti possono, inoltre, presentare memorie, istanze, documenti e quanto ritengano utile ai fini difensivi.

2.4 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, **organo di secondo grado** per i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, la competenza si estende alle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.

Rientrano nella competenza della Corte federale di appello i **procedimenti per revocazione e revocazione**, i giudizi sorti in seguito a reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale. Su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candida- ▶

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE/TERRITORIALE SEZIONE DISCIPLINARE

PRIMA DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza entro un termine che non può essere inferiore a 20 giorni liberi decorrenti dalla ricezione dell'avviso di convocazione.



DOPO DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione del deferimento.

Tra la data della ricezione della fissazione e la data dell'udienza deve intercorrere un tempo non inferiore ai 15 giorni liberi salvo abbreviazioni.

“
L'udienza innanzi alla Corte federale d'appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente.

”

ti alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all'esame di altri organi di giustizia sportiva su istanza del Presidente federale ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

La Corte federale di appello si articola in **quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive**. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite cui sono devoluti gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica.

Il **Presidente della Corte**, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere **decisa dalle Sezioni unite**. Ciascuna sezione, inoltre, qualora rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite.

Il procedimento può essere **avviato mediante reclamo** della parte, della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, ma anche con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del

Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, su segnalazione del Presidente dell'AIA. Dinanzi la Corte Federale d'Appello viene sancito l'obbligo della difesa tecnica.

Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, **fissa l'udienza di discussione**, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine **le parti possono depositare memorie**, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine **non inferiore a quindici giorni liberi**, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo

del diritto di difesa.

L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. **La trattazione è orale** e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma la decisione in tutto o in parte, decidendo nel merito con facoltà di aggravare le sanzioni irrogate. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo e la decisione deve essere pubblicata **entro dieci giorni da tale termine** o trenta quando la decisione impugnata sia relativa a procedimento nati il Tribunale Federale territoriale ai sensi dell'art. 139 comma 2.

L'art. 104 C.G.S. prevede l'intervento del terzo all'interno del procedimento davanti alla Corte Federale di Appello. La condizione si realizza quando il terzo sia titolare di **una posizione soggettiva rilevante** per l'ordinamento federale, potenzialmente lesa o pregiudicata. L'atto di intervento deve essere depositato entro cinque giorni dalla data dell'udienza e deve specificamente indicare l'interesse che lo giustifica. In ogni caso, il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

3

NOVITÀ IN TEMA DI INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE


La Procura Federale, nel procedimento sportivo, esercita le funzioni inquirenti e requirenti con la sola **esclusione delle violazioni in materia antidoping**, competenza esclusiva degli organi del CONI.

Il Procuratore federale ha il compito di svolgere **tutte le indagini necessarie** all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. A tal fine, iscrive nel registro, appositamente istituito, le notizie di fatti o atti rilevanti, in quanto compatibili, inderogabilmente **entro trenta giorni dalla sua ricezione** da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. Il termine per la durata delle indagini **non può superare sessanta giorni** dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Il Procuratore federale, su istanza motivata, può chiedere una proroga alla Procura generale dello sport che può autorizzarla per ulteriori quaranta giorni e, solo in casi eccezionali, la Procura generale dello sport può concedere una ulteriore proroga non superiore a venti giorni. Il termine prorogato dalla comunica-

della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti **dopo la scadenza del termine** non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Altra novità concerne l'obbligo in capo alla Procura Federale, in caso di **convocazione per audizione** della persona sottoposta a indagini, di comunicare alla stessa che è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. Tale informativa deve avvenire con l'atto di convocazione.

La violazione di questa disposizione comporta l'inutilizzabilità degli atti eventualmente assunti. ●





NUOVO CODICE DI **GIUSTIZIA** **SPORTIVA**

1

Modifiche alla disciplina sostanziale

2

Il procedimento davanti agli Organi di Giustizia Sportiva

2.1

I procedimenti davanti al Giudice Sportivo

2.2

I procedimenti davanti alla Corte Sportiva d'Appello

2.3

I procedimenti davanti al Tribunale Federale sezione disciplinare a seguito di deferimento della Procura Federale

2.4

La Corte Federale di Appello

3

Novità in tema di indagini della Procura Federale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 102 delle N.O.I.F. con l'inserimento dei commi 7 e 8;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 102 delle N.O.I.F. con l'inserimento dei commi 7 e 8, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 102

Le cessioni di contratto

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:
 - a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;
 - b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
 - c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;
 - d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.
5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Stagione del 12° compleanno: 0,10% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 13° compleanno: 0,10% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulta essere stato tesserato, è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento.

Norma transitoria: le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- vista la modifica dell'art. 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

<u>Testo attuale</u>	<u>Nuovo testo</u>
<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u>	<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u>
Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D.	Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D.
<p>1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.</p>

<p>3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> <p>4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.</p> <p>5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento</p>	<p>3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> <p>4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.</p> <p>5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere</p>
---	--

<p>del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.</p> <p>6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.</p> <p>7. Le parti hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta scritta negli stessi atti.</p> <p>8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.</p>	<p>inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.</p> <p>6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.</p> <p>7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione.</p> <p>8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.</p>
---	---

<p>9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- viste le modifiche agli artt. 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche agli artt. 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO della LEGA NAZIONALE DILETTANTI
TITOLO V
LE ATTIVITA'

Art. 27
Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

A) Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato Nazionale Juniores **“Under 19”**
- Coppa Italia Dilettanti

L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano

1) Campionati Regionali

a) Eccellenza

- Campionato di Eccellenza

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.

- Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque,

essere Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

b) Promozione

- Campionato di Promozione

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

- Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione.

c) 1ª categoria

- Campionato di 1ª categoria

Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2ª categoria

- Campionato di 2ª categoria

Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

- Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

e) Juniores – “**Under 19**”

- Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino

Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

- Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

f) Campionato Regionale Allievi;

g) Campionato Regionale Giovanissimi;

2) Campionati Provinciali

a) 3^a categoria

- Campionato di 3^a categoria

Il Campionato di 3^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

b) 3^a categoria - "Under 21"

- Campionato di 3^a categoria - "Under 21"

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

c) 3^a categoria - **“Under 19”**

- Campionato di 3^a categoria – **“Under 19”**

Il Campionato di 3^a categoria - **“Under 19”** è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

d) 3.a Categoria – “Over 30”

- Campionato di 3.a Categoria – “Over 30”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

e) “3.a Categoria – Over 35”

- Campionato di 3.a Categoria – “Over 35”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

f) Juniores – “**Under 19**”

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

g) Campionato Provinciale Allievi;

h) Campionato Provinciale Giovanissimi;

i) Attività giovanile provinciale.

C) Dipartimento Calcio Femminile

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionati Nazionali
- Campionato Primavera
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionati regionali e provinciali
- Coppa Italia
- Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) Divisione Calcio a Cinque

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B
- Campionato Serie A Femminile
- Campionato Serie A2 Femminile
- Campionato Under 19
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie D Maschile
- Campionato Serie C Femminile

- Campionato Serie D Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores **Under 19** maschile e femminile
- Coppa Italia
- Coppa Regione
- Coppa Provincia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale: a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.

Art. 31 **I campi di giuoco**

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores “**Under 19**”

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 1^a categoria misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores “**Under 19**”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores “**Under 19**” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “**Under 19**”, 3^a categoria-“**Under 19**” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “**Under 19**”, di 3^a categoria – “**Under 19**”, ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite

dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a

Lunghezza mt. 32;

Larghezza mt. 16;

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza

Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

- Campionati Regionali e Provinciali:

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.

I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- viste le modifiche apportate agli articoli 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 89 del 3 ottobre 2019;
- ritenuto di aggiornare di conseguenza il testo dell'art. 49, comma 1, lett. C – Comitati Regionali delle NOIF e le Decisioni Ufficiali FIGC relative alla Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche all'art.49, comma 1, lett. C – Comitati Regionali delle NOIF e alle Decisioni Ufficiali FIGC relative alla Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio, come da testi allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.
Art. 49
Ordinamento dei Campionati
...omissis...

- Comitati Regionali

1) Campionati Regionali.

a) *Campionato di Eccellenza.*

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) *Campionato di Promozione.*

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1a Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2 a Categoria.*

Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores “**Under 19**”.*

Il Campionato Regionale Juniores “**Under 19**” è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

2) Campionati Provinciali

a) *Campionato di 3 a Categoria.*

Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

b) *Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.*

Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

c) *Campionato di “3 a Categoria – **Under 19**”.*

Il Campionato di “3 a Categoria – **Under 19**” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

d) *Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.*

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

e) *Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.*

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

f) **Campionato Provinciale Juniores “Under 19”.**

Il Campionato Provinciale Juniores “**Under 19**” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

...omissis...

Il Regolamento del Giuoco del Calcio

Regola 1

Decisioni Ufficiali FIGC

1. Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco

1) I campi di gioco per essere omologati devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali” ed ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del SGS) e della Divisione Calcio Femminile e, per i campionati della LNPA, della LNPB e della Lega Pro, ai “Criteri Infrastrutturali”, previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC.

In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.

Per le misure delle porte, nelle gare della LND, della Divisione Calcio Femminile e del SGS è tollerata una differenza di 2 cm in eccesso o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.

2) Per l’inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l’impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.

3) Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell’arbitro idonei strumenti di misura per l’eventuale controllo della regolarità del terreno di gioco.

4) I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l’arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

Per i campionati della LNPA, della LNPB, della Lega Pro e della Divisione calcio femminile

Il terreno di gioco, le sue dotazioni, le attrezzature, l'impianto d'illuminazione, gli spazi ed i servizi di supporto (spogliatoi, locali antidoping, ...) devono essere conformi ai "Criteri Infrastrutturali", previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC, e alle disposizioni emanate dalla Divisione Calcio Femminile per quanto concerne i propri Campionati Nazionali di Serie A e Serie B.

Per i campionati della LND

1) Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di gioco, appositamente omologato.

2) I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della LND e del SGS.

A1) per l'attività organizzata dal **Dipartimento Interregionale:**

Campionato Nazionale Serie D

I campi di gioco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un terreno di gioco avente dimensioni non inferiori a metri 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei terreni di gioco possono essere ridotte fino a 100 m per la lunghezza e fino a 60 m per la larghezza.

Campionato Nazionale Juniores "Under 19"

TERRENI DI GIOCO

Gli impianti di gioco devono essere dotati di un terreno di gioco avente dimensioni non inferiori a metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

SPOGLIATOI

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del campo di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per gli ufficiali di gara. Devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

RECINZIONI

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di 1,50 m (campo per destinazione).

A2) Per l'attività organizzata dai **Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:**

TERRENI DI GIOCO

- **Campionato di Eccellenza:** misure minime metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- **Campionato di Promozione:** misure minime metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della LND per la durata di una stagione sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionato di 1ª categoria:** misure minime metri 100 x 50. Per i terreni di gioco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della LND per la durata di una stagione sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”:** misure minime metri 100 x 50. Per i terreni di gioco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- **Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria - “Under 19” e Attività Amatori:** misure minime metri 90 x 45. È ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

SPOGLIATOI

Gli spogliatoi dei campi di gioco delle squadre che partecipano ai campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria - “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3ª categoria – “Under 19” e all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno della recinzione. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

RECINZIONI

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di 1,50 m (campo per destinazione).

A3) Per l'attività svolta nell'ambito del **Dipartimento Femminile:**
TERRENI DI GIOCO

Campionati Nazionali: misure minime metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che la lunghezza delle misure minime regolamentari.

Campionati Regionali: misure minime metri 90 x 45. È ammessa una tolleranza non superiore al 6% sia per la larghezza che la lunghezza delle misure minime regolamentari.

B) Ogni modifica da apportare ai campi di gioco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

C) Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

D) Le Società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti dell'arbitro le prescritte bandierine.

E) Le Società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di gioco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse nel recinto di gioco. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni regolamentari, sufficiente per la disputa della gara.

F) È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della LND.

2. Impraticabilità del terreno di gioco

1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2) L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa.

In caso di rinvio dell'inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l'arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.

3) L'arbitro può procedere all'accertamento dell'impraticabilità del terreno di gioco prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

4) Le Leghe, il SGS, la Divisione Calcio Femminile ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

5) L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di gioco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal SGS e dalla Divisione Calcio Femminile.



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°17

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2019

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate –

Con la Circolare n. 49 del 3 maggio 2019, avente ad oggetto le novità fiscali recate dalla Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 -, è stata data notizia, al punto 6.2 della Circolare, che con il comma 646 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, è stato modificato l'art. 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e che, pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo già prevista per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, **viene estesa anche ai medesimi atti, documenti, ecc., posti in essere dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.**

Al riguardo, è stato posto interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere se le ricevute emesse a fronte dell'incasso dei corrispettivi erogati dagli associati/tesserati possano considerarsi esenti dall'imposta di bollo, e se l'esenzione medesima possa essere riconosciuta anche ai conti correnti.

Con la Risposta n. 361 del 30 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, nel testo modificato dal comma 626 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2019 prevede l'esenzione per gli *"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI"*.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello ha espresso l'avviso che l'esenzione possa, pertanto, trovare applicazione con riferimento alle ricevute rilasciate dalle Associazioni e Società Sportive in argomento, in quanto le medesime ricevute *"rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni"*.

Inoltre, in merito all'esenzione dall'imposta di bollo anche ai conti correnti, l'Agenzia delle Entrate ritiene *"che gli estratti conto corrente possano fruire dell'esenzione ex articolo 27-bis della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972; ciò in quanto l'espressione "estratti" si ritiene possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente"*.

Alla luce delle considerazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello in argomento, si rappresenta l'opportunità che le Associazioni e le Società destinatarie della presente Circolare comunichino agli istituti bancari presso i quali hanno acceso conti correnti il contenuto della nota dell'Agenzia delle Entrate, per evitare che venga loro addebitata una indebita imposta di bollo e, nel contempo, chiedano il rimborso dell'imposta eventualmente loro addebitata a far tempo dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della norma esonerativa.